



Comune di Riccione

Provincia di Rimini

**DISCIPLINARE
DEL MERCATO AGRICOLO
DENOMINATO “PARCO CICCHETTI”**

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____

Premessa

Il mercato agricolo “Parco Cicchetti” è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce nell’ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l’equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l’incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

Dopo un periodo sperimentale disciplinato dalla deliberazione di C.C n. 34/2011 considerato il riscontro positivo da parte dell’utenza, si propone l’istituzione del mercato agricolo approvando un disciplinare con l’obiettivo di fornire a produttori e consumatori un’opportunità per accorciare la filiera d’acquisto, riducendone i passaggi intermedi, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali.

L’iniziativa ha l’intento di promuovere nei confronti del cittadino i prodotti tipici di qualità, con particolare attenzione a quelli stagionali che non sempre sono valorizzati nella distribuzione alimentare e poiché l’attività di vendita degli imprenditori agricoli è legata alla “stagionalità” dei prodotti posti in vendita, si ritiene opportuno consentire ad ogni singolo operatore di poter partecipare al mercato secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1 - Il presente regolamento istituisce e disciplina l’organizzazione e lo svolgimento del mercato degli imprenditori agricoli a vendita diretta denominato “Parco Cicchetti”, a norma dell’art. 3 comma 3 del Regolamento comunale del Mercato agricolo approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 14.04.2021.

2 - Il mercato agricolo denominato “Parco Cicchetti” ha la finalità di consentire agli imprenditori agricoli locali e ad altri soggetti come meglio definiti al successivo art. 3 attraverso la vendita diretta, di soddisfare la domanda dei consumatori anche di prodotti agricoli con un diretto legame con il territorio di produzione e di prodotti biologici.

Art. 2 – Ubicazione e caratteristiche del mercato

1 - Il mercato agricolo denominato “Parco Cicchetti” si svolge all’interno del Parco Cicchetti sito in Viale Ceccarini all’interno di Piazza La Masa con cadenza settimanale nella giornata del MARTEDÌ per tutto l’arco dell’anno.

2 – L’attività di vendita è consentita nell’arco temporale dalle ore 07,00 alle ore 14,00, l’allestimento dei banchi può iniziare un’ora prima dell’inizio dell’attività di vendita e lo sgombero dell’area dovrà avvenire entro un’ora dal termine dell’attività di vendita.

3 - Potranno essere disposte dal Comune variazioni agli orari sopra indicati in relazione alle diverse esigenze che potranno prospettarsi.

4 – Il mercato agricolo è organizzato in max n. 25 posteggi aventi dimensioni massime 4,5 mt x 4,5 mt (salvo eccezione per i mezzi autorizzati di cui all’art. 8 punto 7).

5 - In ciascun posteggio concesso a titolo oneroso giusta delibera di C.C. 6/2021 di istituzione del canone unico e canone mercatale, l’imprenditore agricolo colloca banco e gazebo per l’esposizione dei propri prodotti.

6 – Non è consentito l’ingresso e la sosta dei mezzi all’interno del parco per lo scarico/carico della merce ad eccezione dei mezzi autorizzati.

7 – Viene consentita la sosta dei mezzi nell’area esterna nonché nelle immediate vicinanze al parco.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

1 – Possono partecipare al mercato agricolo denominato “Parco Cicchetti” gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art.8 della legge 29.12.1993 n.580, che abbiano presentato la domanda di ammissione al mercato di cui all’art . 4 e che siano in possesso dei seguenti requisiti :

- a) sede legale risultante dal registro delle imprese nell’ambito territoriale della Provincia di Rimini (ad eccezione dei 16 posteggi già presenti in fase sperimentale);
- b) vendita diretta di prodotti agricoli coltivati, allevati, trasformati dall’azienda stessa o dall’azienda di eventuali soci imprenditori agricoli;
- c) possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 6 del decreto legislativo 228/2001.

Art. 4 - Modalità di partecipazione

1 - Previo avviso pubblico, le domande per il rilascio della concessione, devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello allegato all’avviso pubblico oltre alla scheda descrittiva dell’azienda nonché delle produzioni aziendali relative ai beni posti in vendita nel mercato

2 - Gli imprenditori agricoli, attraverso la domanda di cui al comma precedente, assolvono all’obbligo di “comunicazione” previsto dall’art. 4 comma 4 del decreto legislativo 228/2001.

3 - Il Settore Attività Produttive - SUAP procede ad approvare e pubblicare l’avviso pubblico in cui saranno contenuti le modalità, i termini entro i quali presentare le domande e i criteri aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel successivo articolo per la formulazione della graduatoria.

Art. 5 - Formulazione della graduatoria

1 - Le domande considerate ammissibili partecipano alla formulazione della graduatoria a validità quinquennale, applicando i seguenti criteri preferenziali:

- a. Maggiore anzianità di attività nel mercato all’interno del Parco, da intendersi come periodo intercorso dalla prima autorizzazione alla partecipazione al mercato, documentabile dall’interessato e formalmente riscontrata, incluso il periodo sperimentale;
- b. garanzia di partecipazione al mercato non inferiore a 6 mesi;
- c. iscrizione alle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli della provincia

2 - Ulteriori criteri aggiuntivi di priorità rispetto alle tre precedenti lettere, possono essere previsti nell’avviso pubblico ai sensi del comma 5 del precedente articolo, previa condivisione degli stessi con il Comitato di coordinamento/Commissione.

3 – In caso di parità di requisiti sarà considerata il requisito previsto dall’ art. 4 bis del D.Lgs 228/2001 per la quale “è considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo avente un ‘età non superiore a 40 anni’”

4 - La graduatoria ha validità quinquennale e può essere aggiornata annualmente nell’arco temporale del quinquennio.

5 - Qualora le domande di autorizzazione alla partecipazione siano superiori al numero degli spazi disponibili, la partecipazione degli imprenditori avviene in base alla graduatoria.

6 - L’ammissione in graduatoria costituisce autorizzazione alla partecipazione al mercato, ma non costituisce assegnazione di spazio di vendita, di cui all’articolo 6.

7 - Le graduatorie sono rese pubbliche dal Comune entro 10 giorni dalla validazione delle stesse tramite affissione all'Albo Pretorio

Art. 6 – Assegnazione degli spazi per la vendita

1 - L'assegnazione e conseguente concessione dello spazio per la vendita all'imprenditore agricolo viene rilasciata dal Comune e avviene secondo l'ammissione in posizione utile nella graduatoria per i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato.

2 - Non è prevista la spunta ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

3 - Considerata la stagionalità dei prodotti, in quanto strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, garantendo l'acquisto di merce fresca, il Comitato di gestione previsto all'art. 5 del Regolamento sui mercati agricoli può alternare i produttori agricoli inseriti nella graduatoria a frequentare il mercato in considerazione del prodotto di stagione.

4 - Nel caso in cui il Comitato di gestione, sia stato avvisato dell'assenza di un imprenditore agricolo per un predeterminato periodo, lo stesso soggetto procede nell'ambito delle proprie funzioni alla sostituzione dell'assente con altro imprenditore agricolo autorizzato secondo l'ammissione in posizione utile nella graduatoria di cui all'articolo 5.

5 - Gli imprenditori agricoli, nell'utilizzo dello spazio di vendita, sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi

Art. 7 - Prodotti agricoli in vendita

1 – E' consentita la vendita di prodotti agricoli freschi e trasformati provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, i cui terreni rientrano nel territorio provinciale (o province confinanti), anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.

2 - La manipolazione e/o trasformazione è comunque sempre da intendersi riferita ai prodotti provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli.

3 - Nel caso di prodotti trasformati gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale) e nel caso in cui la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine della materia prima o del prodotto.

4 – Nel caso di prodotti non trasformati, gli stessi devono provenire esclusivamente da coltivazioni e/o allevamenti aziendali, svolte nell'ambito territoriale di cui al punto 1, gli animali macellati dovranno essere allevati nell'ambito territoriale suddetto ed appartenere esclusivamente a razze da carne autoctone e locali. Sarà in ogni caso obbligo all'addetto alla vendita mostrare in maniera visibile, sia nel banco del mercato, sia nell'azienda la tracciabilità del prodotto attraverso apposita cartellonistica.

6 - La gamma dei prodotti vendibili è costituita da:

- ❖ ortofrutticoli freschi
- ❖ ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e succhi limpidi)
- ❖ vino, birra, aceto e suoi derivati in recipienti chiusi
- ❖ uova
- ❖ latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt)
- ❖ carni e derivati
- ❖ salumi
- ❖ pane e prodotti da forno
- ❖ olio di oliva
- ❖ miele e derivati

- ❖ erbe officinali, aromatiche e loro derivati
- ❖ piantine da orto e fiori

7 – E' assolutamente vietato acquistare prodotti agricoli da mercati ortofrutticoli o da altre aziende agricole al fine della loro rivendita nel mercato.

Art. 8 – Obblighi per l'esercizio di vendita diretta

1 - Gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato sono obbligati e ad osservare le regole imposte dallo stesso.

2 - Gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato si impegnano ad assicurare la propria presenza al mercato con continuità e puntualità.

3 - Ogni imprenditore, nella giornata di mercato, deve garantire la cura dell'allestimento della struttura espositiva, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci, sia per i contenitori o le attrezzature destinate al trasporto e alla conservazione, e favorire una corretta e trasparente informazione a favore del consumatore.

4 - Gli imprenditori agricoli partecipanti alle giornate di mercato sono obbligati a rispettare gli orari previsti dal presente disciplinare.

5 – L'azienda agricola deve identificarsi mediante esposizione, ben visibile al pubblico di apposito cartello.

6 – L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni singolo prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, sull'origine del prodotto, sulla composizione e sulla tracciabilità.

7 - Ad eccezione dei veicoli attrezzati e autorizzati alla sosta da parte del Comune, i veicoli degli imprenditori agricoli devono essere parcheggiati al di fuori dell'area del mercato.

8 - Gli imprenditori agricoli hanno l'obbligo di custodire, in originale, nella giornata di mercato l'autorizzazione alla partecipazione e la concessione dello spazio di vendita, rilasciata dal Comune, e di esibire tale documentazione in caso di controllo da parte degli organi preposti.

Art. 9 – Occupazione del suolo

1 - La concessione degli spazi oggetto del presente regolamento comporta l'obbligo del pagamento del canone mercatale secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento

Art. 10 - Sub-concessione

1 - La sub-concessione del posteggio è vietata.

2 - L'eventuale accordo di sub-concessione è nullo e, quindi, privo di effetti per il comune.

3 - In caso di sub-concessione, il Comune revoca immediatamente l'originaria concessione e provvede a nuova assegnazione del posteggio.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento dei mercati approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 14.04.2021